

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE EX ART. 13 C. 6 CCII

Il giorno 17 giugno 2025, alle ore 19.20, la commissione costituita, ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.L.vo 14/2019, come modificato dal D.L.vo 83/2022 e dal D.L.vo 136/2024, presso la camera di commercio Venezia Giulia, si riunisce in videoconferenza, a mezzo dell'applicazione Microsoft Teams, nelle persone dei componenti

dott. [REDACTED] componente effettivo

dott.ssa [REDACTED] componente effettivo

dott. [REDACTED] componente effettivo

rilevato che, nominato in data 23.5.2025, l'esperto dott. [REDACTED] accettatò l'incarico in data 26.5.2025, ha depositato il successivo 5.6.2025 la sua relazione finale, ritenendo concluso il suo incarico, con il riscontro dell'assenza di concrete prospettive di risanamento di [REDACTED]; nella relazione ha dato atto dell'attività svolta, delle interlocuzioni con l'impresa ed ha espresso le sue valutazioni sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sul piano di risanamento in continuità diretta prospettato dall'impresa;

rilevato che, sempre in data 5.6.2025, la società debitrice ha depositato osservazioni sull'operato dell'esperto ex art. 17 c. 6 CCII, sottoscritte anche da due creditori, sollecitando la sostituzione del dott. [REDACTED]

rilevato che con le osservazioni si lamenta, in sintesi, che l'esperto sarebbe giunto alla sua valutazione in assenza di contraddittorio con l'impresa, dopo pochi giorni di solitario esame della documentazione, senza valutare correttamente le linee guida del risanamento, la prospettiva di un rapido recupero di liquidità, l'esistenza di almeno due interessamenti di terze controparti, industriali e finanziaria, l'insussistenza dell'asserita decisione di [REDACTED] di revocare le linee di credito;

dato atto che le osservazioni sono state integrate dall'impresa in data 6.6.2025, con ulteriori produzioni, tra le quali il decreto del giudice designato della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trieste, che ha concesso *inaudita altera parte*, con decreto del 5.6.2025, misure cautelari nei confronti dei creditori bancari, fissando udienza al 16.7.2025 per la conferma delle misure protettive e cautelari, sulla base di una sommaria delibazione della reversibilità della situazione di squilibrio economico e finanziario dell'impresa;

letto l'art. 17 c. 6 CCII, secondo cui *"Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto"*;

rilevato che l'esperto è stato sentito in data odierna dalla commissione (come da separato

verbale), ha ribadito le sue valutazioni, prendendo posizione in ordine al contenuto delle osservazioni, con considerazioni analitiche tratte dalla documentazione prodotta dalla stessa impresa; si osserva, peraltro, che quest'ultima ha allegato alla domanda un test pratico con risultato 4,12 (*La presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda*), ha proposto un progetto di risanamento in continuità diretta, non ha enunciato concrete e circostanziate prospettive in ordine ad un'eventuale continuità indiretta, non ha ritenuto di allegare alle sue osservazioni un estratto aggiornato delle informazioni presenti nella centrale rischi della Banca d'Italia, considerato che quello allegato alla domanda di nomina dell'esperto reca la rilevazione inframensile della segnalazione di [REDACTED] *regolarizzazione/rientro totale* riferita ai *Finanziamenti a scadenza prefissata*, con data evento 22.4.2025;

rilevato, comunque, che la commissione non è organo avanti al quale possa pretendersi di impugnare nel merito la determinazione sostanzialmente definitiva della composizione negoziata assunta dall'esperto sotto la sua responsabilità, nell'assolvimento del suo primo compito, quello di valutare le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, tenuto conto al contempo dell'interesse dei creditori, le cui ragioni non possono essere pregiudicate dalla continuità;

rilevato che la commissione può essere chiamata a valutare l'operato dell'esperto sotto il profilo dell'osservanza della legge e dei criteri di diligenza specifica ex art. 1176 c. 2 c.c., in relazione ai quali, come ritenuto dalla dottrina, può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto dirigenziale del 21.3.2023;

ritenuto che la condotta dell'esperto non si sia discostata dalle disposizioni di cui all'art. 17 c. 5 CCII e alla sezione III-Protocollo di conduzione della composizione negoziata (si vedano, in particolare, i punti 2.4. e 2.5.) e rilevato che il decreto di concessione delle misure cautelari è stato pronunciato sulla base di una delibazione sommaria adottata prima dell'acquisizione di elementi conoscitivi da parte dell'esperto, il cui parere costituisce un elemento fondamentale di valutazione;

rigetta

all'unanimità l'istanza di sostituzione dell'esperto dott. [REDACTED] proposta dall'impresa [REDACTED]

FIRMA DIGITALE DEI TRE MEMBRI DELLA COMMISSIONE